



# Comune di Pula

Città Metropolitana di Cagliari

## Ordinanza sindacale n. 7 del 01/04/2021

**OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione del rischio di diffusione del virus covid-19 nel territorio comunale dal 2 Aprile al 16 Aprile 2021 compreso.**

### La Sindaca

**RICHIAMATI** i provvedimenti emanati a livello nazionale e regionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale:

- Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 - Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19";
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
- DPCM 10 aprile 2020 - Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 - Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30 - Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2;
- DPCM 12 maggio 2020 - Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale;

- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 23 luglio 2020 - Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 - Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Decreto-Legge convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale;
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;
- DPCM 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
- Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- DPCM 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 - Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

- Le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 23 febbraio 2020, n. 3 del 27 febbraio 2020, n. 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 9 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10 marzo 2020, nn. 6, 7 e 8 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14 marzo 2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16 marzo 2020, n. 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 24 marzo 2020, n. 12 e 13 del 25 marzo 2020, nn. 14, 15 e 16 del 3 aprile 2020, n. 17 del 4 aprile 2020, n. 18 del 7 aprile 2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa n. 8EM del 9 maggio 2020, n. 21 del 3 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020, n. 23 del 17 maggio 2020, n. 24 del 19 maggio 2020, n. 25 del 23 maggio 2020, n. 26 del 29 maggio 2020, n. 27 del 2 giugno 2020, n. 28 del 7 giugno 2020, n. 29 del 14 giugno 2020, n. 30 e n. 31 del 4 luglio 2020, nn. 34 e 35 del 15 luglio 2020 e n. 36 del 31 luglio 2020, n. 37 del 9 agosto 2020, n. 38 dell'11 agosto 2020, n. 39 del 12 agosto 2020, n. 40 del 13 agosto 2020 e n. 41 del 16 agosto 2020, n. 43 del 11 settembre 2020 e relativa nota esplicativa del 13 settembre 2020, n. 44 del 22/09/2020, n. 45 del 25/09/2020 e relativo allegato 1, n. 46 del 06.10.2020, n. 47 del 09.10.2020, n. 48 del 15.10.2020, n.1 dell'8 gennaio 2021, n.2 del 9 gennaio 2021, n. 3 del 5 febbraio 2021, n. 4 del 28/02/2021, n. 5 del 05/03/2021, n. 6 del 05/03/2021, n. 7 del 15/03/2021 e n. 8 del 15/03/2021;
- Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 rev. contenente "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS – COV – 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia in data 28.08.2020";
- La circolare del Ministero della Salute n. 0003787 del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo";

**DATTO ATTO** che l'Istituto Superiore di Sanità nello studio del 19.02.2021, ha certificato la presenza della variante VOC 202012/01, nel 17,8 per cento dei casi, come dato in forte crescita, a causa di una sua maggiore velocità di trasmissione, di circa il 35 - 40 per cento, rispetto al ceppo originario. I valori appaiono in linea con quelli riportati in altri paesi seppur leggermente più basse nei valori medi e inducono a considerare l'opportunità di più stringenti misure di controllo che possono andare dal contenimento di focolai nascenti alla mitigazione;

**PRESO ATTO** delle principali riflessioni emerse dalla survey, nel più recente studio del 02/03/2021, dalle quali emerge che la cosiddetta "variante inglese" sta diventando quella prevalente nel paese, e in considerazione della sua maggiore trasmissibilità occorre rafforzare/innalzare le misure di mitigazione in tutto il Paese nel contenere e ridurre la diffusione del virus, mantenendo o riportando rapidamente i valori di Rt a valori <1 e l'incidenza a valori in grado di garantire la possibilità del sistematico tracciamento di tutti i casi;

**VISTA** la nota protocollo PG/2021/0115272 del 31/03/2021, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 31/03/2021 al n. 8079, dell'ATS Sardegna avente ad oggetto "Comunicazione sanitaria – evidenza di diffusione del virus SARS-CoV2 nel Comune di Pula" incui si comunica che dall'analisi dei dati dei casi confermati si rileva un aumento di diffusione dell'infezione da Sars-CoV2 nella popolazione pari a 40 nuovi casi negli ultimi 14 giorni.

Rileva inoltre che Il tasso dei casi positivi per 100.000 abitanti calcolato, negli ultimi 7 giorni risulta ben superiore al valore di 250 ogni 100.000 abitanti definito come criterio per l'individuazione delle zone rosse dal Decreto Legge 13 Marzo 2021, n. 30.

Nella medesima nota dell'ATS Sardegna è stato evidenziato che nella maggior parte dei casi esaminati, vi è la presenza di *dropout* per il gene S del virus SARS-CoV2, condizione tipica in presenza di variante dello stesso virus. Sono stati rilevati focolai in ambiti familiari, scolastici e lavorativi;

**VALUTATE** le sopramenzionate evidenze:

**CONSIDERATA** la situazione epidemiologica del Comune Pula, che presenta le condizioni di un rapido peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus Sars-Cov2;

**RITENUTO NECESSARIO**, come indicato dall'ATS Sardegna nella medesima nota del 31/03/2021, in forza del principio di precauzione, e delle indicazioni tecnico-scientifiche, l'adozione di provvedimenti limitativi degli spostamenti delle persone fisiche nonché la sospensione di alcune attività non essenziali, al fine di evitare l'ulteriore diffusione del contagio, sia all'interno che al di fuori del territorio Comunale;

**DATO ATTO** che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti;

**RILEVATO CHE** il potere di emanare misure più restrittive, da parte del Sindaco, trova fonte normativa nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa e nell'articolo 32 della legge 833/1978;

**VISTO** il D.L. Aprile del 31/03/2021;

**RITENUTO**, pertanto, che:

- Sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per la salute pubblica;
- In particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione, che, in ragione della situazione di emergenza, devono essere adeguatamente salvaguardati;
- Si rende necessario disporre, quale misura di livello locale per fatto specifico comunque finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso, l'adozione di misure specifiche per il Comune di Pula;

**VALUTATO** di stabilire, per il territorio del Comune di Pula, le misure restrittive per il contenimento del contagio, previste sulle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di cui all'articolo 38, del DPCM 2 Marzo 2021, come integrato dall'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, e dal D.L. 31 Marzo 2021, per almeno giorni 14, decorrenti dalle ore 00:01 del 02/04/2021 e sino alle ore 24:00 del 16/04/2021 ed eventualmente prorogabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;

**RIBADITO** che tali provvedimenti sono destinati per loro natura ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

**VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e 54;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni indicate in premessa:

## **ORDINA**

**1.Ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, è individuata quale "zonarossa" il Comune di Pula, valutata ai sensi del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, per il quale sono adottate, a decorrere dalle ore 00:01 del 02/04/2021 e sino alle ore 24:00 del 16/04/2021, per la durata di 14 giorni, eventualmente prorogabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dal Capo V del D.P.C.M. 2 Marzo 2021, come integrate dall'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e dal D.L 31 marzo 2021;**

## SPECIFICA

### Scuola:

- dal 7 al 30 aprile è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (fatta eccezione per le ordinanze riguardanti gli specifici plessi già adottate e più precisamente n. 4/2021, n. 5/2021 e n. 6/2021);

- dal 7 al 16 aprile le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza;

### Spostamenti:

- E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità; autonoma);

Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati;

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

### Attività Motoria o sportiva:

- Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso.

L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

### Attività Commerciali

- Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 23. La vendita dei beni consentiti può avvenire sia negli esercizi "di vicinato" (piccoli negozi) sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all'interno dei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso esclusivamente agli esercizi o alle parti degli esercizi che vendono i beni consentiti. Restano ferme le chiusure previste per i centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Le predette attività commerciali al dettaglio di cui all'allegato 23 si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

## Servizi per la persona

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell'allegato 24 e pertanto sono consentite le attività di:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività di lavanderie industriali
- Altre lavanderie e tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi di salone di barbiere e parrucchiere

## Mercato settimanale

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, fiori, piante, profumi e cosmetici, saponi detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati. E' consentita la vendita di prodotti alimentari, L'accesso al mercato per gli acquisti è consentito esclusivamente alle persone già presenti nel territorio comunale non essendo consentiti gli spostamenti dai altri comuni.

## Parchi e giardini

Sono chiusi il Parco delle Storie, il parco giochi "Alfredo Rampi", il parco "Collodi" ed il Parco Giochi Borgata Santa Margherita.  
Il Cimitero è chiuso.

## **RACCOMANDA**

**Fortemente a tutta la popolazione l'uso delle mascherine FFP2- KN95**

## **DISPONE**

1. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di Pula e ne sia data massima diffusione;
2. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri, alle Forze di Polizia, al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale - stazione di Pula, alla Compagnia Barracellare di Pula e a chiunque altro spetti, di farla applicare.
3. Che copia della presente ordinanza sia notificata:
  - Al Prefetto UTG di Cagliari;
  - All'ATS Sardegna;
  - Questura Cagliari;
  - Comando Stazione dei Carabinieri di Pula;
  - Comando Polizia Locale sede;
  - Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale Benedetto Croce di Pula;
  - Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore Azuni – Pula
  - Compagnia barracellare di Pula;
  - Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale- stazione di Pula
  - Società Pula Servizi e Ambiente srl – Pula

## **INFORMA**

- **La violazione della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore per le Regioni considerate in "zona rossa" di cui all'art. 1 del Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30.**

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm.ii, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (legge 06/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni, dalla notifica (DPR 24/11/71 n.1199).

La Sindaca  
Carla Medau

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*